



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23119

Data: 23/02/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/02/2024 relativo all'incontro (24734) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Alvisse De Toni - Alleghe (BL) il 22/02/2024 tra Alleghe Hockey (018) e Hockey Pergine Sapiens (162).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta al giocatore **Testori Davide** (n. tessera 37621) della società Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. 018 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta al giocatore **Manganelli Edoardo** (n. tessera 621127) per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta al giocatore **Da Col Tommaso** (n. tessera 66590) della società Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. 018 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 2 giornate inflitta al giocatore **Buono Christian Antonio** (n. tessera 644895) della società A.s.d. Hockey Pergine 162 per violazione degli art. 15.1 del Codice delle penalità e 56, n.1 e 2, lett. a), b) e d) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Testori Davide (n. tessera 37621)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.42 al giocatore #18 della squadra (A) Alleghe TESTORI Davide e al giocatore #25 della squadra (B) Pergine MANGANELLI Edoardo veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità partita cattiva condotta in base alla regola 46.1 per rissa, in quanto, dopo essere stato interrotto il gioco per una penalità minore per carica scorretta nei confronti del giocatore della squadra B (Pergine) iniziava una rissa con una reciproca sequenza di scambio di pugni tra i due giocatori indicati, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.

Manganelli Edoardo (n. tessera 621127)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.42 al giocatore #18 della squadra (A) Alleghe TESTORI Davide e al giocatore #25 della squadra (B) Pergine MANGANELLI Edoardo veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità partita cattiva condotta in base alla regola 46.1 per rissa, in quanto, dopo essere stato interrotto il gioco per una penalità minore per carica scorretta nei confronti del giocatore della squadra B (Pergine) iniziava una rissa con una reciproca sequenza di scambio di pugni tra i due giocatori indicati, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.



Da Col Tommaso (n. tessera 66590)

Dal rapporto arbitrale emerge che, dopo il fischio finale, veniva inflitta una ulteriore penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.9 al giocatore #8 della squadra A (Alleghe) DA COL Tommaso ed al giocatore #19 della squadra B (Pergine) BUONO Christian Antonio in quanto iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata, a partita terminata. L'arbitro fa altresì presente che nessuno dei due giocatori ha riportato ferite ed entrambi hanno mantenuto i guantoni durante la rissa.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere, per il giocatore DA COL Tommaso, l'infleggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.

Buono Christian Antonio (n. tessera 644895)

Dal rapporto arbitrale emerge che, dopo il fischio finale, veniva inflitta una ulteriore penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.9 al giocatore #8 della squadra A (Alleghe) DA COL Tommaso ed al giocatore #19 della squadra B (Pergine) BUONO Christian Antonio in quanto iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata, a partita terminata. L'arbitro fa altresì presente che nessuno dei due giocatori ha riportato ferite ed entrambi hanno mantenuto i guantoni durante la rissa.

Ciò premesso, essendo contestabile per il giocatore BUONO Christian Antonio la recidiva aggravata ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia, a fronte di un precedente disciplinare specifico assai recente (GSP 23109 dd. 14.02.2024) adottato per analoga fattispecie di infrazione, si fa luogo ad aumento di pena così complessivamente quantificata in 2 (due) giornate di squalifica di campionato da scontarsi nella prossima partita e per la parte residua, eventualmente nella prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.

Viene infine segnalato che l'arbitro Bedana Alessio si è rifiutato a fine partita di firmare il foglio di arbitraggio in quanto il predetto, pur riportando molteplici errori ed imprecisioni addebitabili al marcatore ufficiale, era stato omologato senza essere stato approvato dagli ufficiali di gara.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi